**L’Ingiunzione Fiscale in Materia di Privacy**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

* **Relazione del Garante 2003 – 28 aprile 2004**
* Regio Decreto 639/1910;
* D.L. 248/2007 convertito nella Legge 31/2008 art. 36 comma 2;
* D.L. 70/2011 convertito nella Legge 106/2011 art. 7 comma 2 lettera gg-quater;
* D.L. 193/2016 convertito nella legge 225/2016 (istitutivo del nuovo riscossore nazionale Agenzia delle entrate-riscossione) art. 2 comma 2;
* Risoluzione Agenzia delle entrate n. 149/E del 12/12/2017.

**La privacy nelle pubbliche amministrazioni – Relazione Garante 2003 - 28 aprile 2004**

**Attività fiscale e tributaria**

 Nel settore in esame l´Autorità è intervenuta per valutare alcuni aspetti relativi ad attività realizzate dal Ministero dell´economia e delle finanze e da altri soggetti operanti in ambito fiscale (agenzie fiscali e concessionari della riscossione).

In primo luogo il Garante ha approfondito talune problematiche in tema di protezione dei dati personali connesse all´adozione, da parte dell´Agenzia delle entrate, di un *call-center* e di un servizio via web volti a snellire il rapporto con i contribuenti, con particolare riguardo alla fase di identificazione di questi ultimi ed a quella di accesso alle informazioni contenute nell´anagrafe tributaria tramite l´uso di un *pin* e di una *password*.

Si è poi verificata la sussistenza dei presupposti di liceità per la comunicazione del codice fiscale, da parte dell´Agenzia delle entrate, ad amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi che ne abbiano fatto richiesta, nonché per la comunicazione degli elenchi dei contribuenti da parte dell´amministrazione finanziaria ai comuni e per la pubblicazione delle controversie dei contribuenti stessi da parte delle commissioni tributarie.

|  |
| --- |
| L´Autorità, a seguito di numerosi quesiti, segnalazioni e ricorsi, ha esaminato anche la prassi delle società concessionarie del servizio per la riscossione dei tributi di chiedere, senza il consenso del contribuente moroso, informazioni personali a terzi per ottenerne una dichiarazione stragiudiziale che attesti la presenza di crediti su cui rivalersi. Tale attività, che comporta la comunicazione a terzi di informazioni concernenti la situazione debitoria del soggetto ritenuto moroso, è stata giudicata illecita in quanto nessuna previsione legislativa o regolamentare attribuisce alla società concessionaria il potere di effettuare questo tipo di trattamento senza il consenso del contribuente interessato: la procedura è risultata disciplinata, infatti, solo da risoluzioni dell´Agenzia delle entrate e da mere circolari ministeriali.La procedura è stata inoltre ritenuta in contrasto con il principio di non eccedenza (art. 11 d.lg. n. 196/2003), in quanto sproporzionata rispetto alla finalità di recupero del credito che può essere comunque perseguita con altri strumenti.In alcuni casi esaminati a seguito di ricorso il Garante ha quindi disposto il blocco del trattamento illecito dei dati di un contribuente da parte delle società concessionarie, che hanno dovuto sospendere l´utilizzo delle informazioni detenute, limitandosi solo a conservarle ([***Newsletter 22 febbraio 2004***](https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=691207)).L´Agenzia ha poi emanato un´apposita risoluzione, volta a sollecitare i concessionari della riscossione ad astenersi da questa prassi (Risoluzione 35/E del 12 marzo 2004); a sua volta, l´Inps, con nota del 30 marzo 2004, prendendo atto di quanto stabilito dal Garante, ha deciso di sospendere l´attività di rilascio delle dichiarazioni stragiudiziali ai concessionari, in attesa di ulteriori delucidazioni. **Dati sensibili contribuenti morosi: arriva il chiarimento del garante della privacy** Non possono essere pubblicati sul sito del Comune dati personali e sensibili che riguardano i nomi di coloro che non hanno provveduto al pagamento ordinario delle **tasse**. Nessun obbligo in materia esiste da parte della legislazione statale e non può essere introdotto con un opportuno regolamento da parte del comune. Questo è quanto ha dichiarato il **garante della privacy**, che con un **comunicato stampa** è intervenuto in questi giorni in un caso concreto: un ente locale aveva intenzione di mettere on line tutti i nomi dei cittadini morosi. Stando a quanto stabilito dal garante della privacy questa pratica è inattuabile perché andrebbe a violare il**principio di legalità** sotto vari punti di vista. In primo luogo,[*il Comune non può*](https://it.blastingnews.com/tasse/2015/05/imu-tasi-e-tari-2015-scadenze-e-novita-per-le-tasse-sulla-casa-00390554.html) con un proprio regolamento andare ad intervenire su questo tema inserendo una **black list on line** dei cittadini morosi, poiché questa materia rientra nella legislazione ordinaria statale. Inoltre questa procedura andrebbe a violare anche la normativa sulla **trasparenza** che vieta la pubblicazione di questi dati sensibili sui siti web istituzionali della pubblica amministrazione. A nulla sono servite quindi le motivazioni portate avanti dal Comune a proprio sostegno, che aveva intenzione di introdurre questa nuova sanzione per evitare il ritardo nei [**pagamenti dei tributi**](https://it.blastingnews.com/tasse/2015/06/guida-imu-rata-giugno-calcolo-scadenza-chi-deve-pagarla-e-codici-tributo-per-l-f24-00425941.html) ed aumentare il senso civico dei propri cittadini. Nulla di tutto questo, visto che la legge prevede già dei criteri con cui la pubblica amministrazione può andarsi a rivalere sui **cittadini morosi**, come sanzioni amministrative e interessi di mora. *In virtù di queste ragioni il garante della privacy ha ritenuto che la diffusione on line dei morosi sarebbe stata solo uno****strumento vessatorio****che avrebbe potuto andare a creare gravi danni e disagi lesivi della dignità della persona umana.*  |

**IN PARTICOLARE SULL’INGIUNZIONE FISCALE.**

Com’è noto da Luglio 2017 Equitalia è stata sostituita da Agenzia delle Entrate – riscossione con funzioni immutate se non potenziate. I Comuni, come gli altri enti locali e territoriali (Regioni), possono scegliere se affidare la riscossione delle proprie entrate al nuovo ente oppure provvedere autonomamente tramite propri uffici o società delegate. Nel primo caso, l’ente locale potrebbe riscuotere una multa non pagata tramite la cd “iscrizione a ruolo” con emissione di una cartella esattoriale dell’Agenzia delle entrate – riscossione, nel secondo, la stessa multa la riscuoterebbe con un atto diverso, *l’ingiunzione fiscale*, emessa dai propri uffici o da quelli di una società delegata al servizio di riscossione. Si parla di tutte le entrate degli enti locali, quindi di multe, tasse, imposte come l’IMU, la Tasi, il bollo auto, etc., con procedure diverse. La legge già da tempo - fin da quando nel 2011 era stata pensata, poi mai attuata, l’obbligatorietà della riscossione diretta per i Comuni - ha dotato l’ingiunzione fiscale di poteri riscossori analoghi a quelli della cartella esattoriale, specificando che sono applicabili le stesse normative (D.P.R. 602/73). Anche in altri aspetti l'ingiunzione fiscale è stata via via assimilata alla cartella esattoriale. Oltre alla legge anche la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate  - con una risoluzione di Dicembre 2017- sono intervenute in tal senso nei propri ambiti. L’ingiunzione fiscale è, dunque, il primo atto della riscossione coattiva delle entrate degli enti pubblici istituita addirittura nel 1910 con un Regio Decreto, caduta poi in disuso - a beneficio della riscossione con iscrizione a ruolo - e poi riemersa nelle normative italiane che l'hanno “risuscitata” come mezzo di riscossione utilizzabile dagli enti locali in alternativa a quella con iscrizione a ruolo (cartella esattoriale).
L’utilizzo che viene fatto oggi di questo vecchio mezzo di riscossione vede combinata la normativa del 1910 -via via modificata - con le normative di riscossione successive. Per dirla in termini pratici, questo strumento è stato via via assimilato alla cartella esattoriale sotto molti aspetti. Come la cartella l'ingiunzione segue il mancato pagamento di un avviso di accertamento oppure, in caso di multe, di un verbale emesso ai sensi del Cds (codice della strada). Come la cartella, ulteriormente, i termini di pagamento e di opposizione - nonché giudice competente - dipendono dal tipo di debito sottostante. Se il Regio decreto del 1910 prevede 30 giorni per pagare e la competenza, per le opposizioni, del giudice ordinario, ampia e autorevole giurisprudenza si è riferita a normative successive stabilendo per i debiti di natura tributaria la competenza del giudice tributario con conseguente termine più lungo per opporsi o pagare, 60 giorni.

**NOTIFICA**
L'ingiunzione deve essere notificata al debitore personalmente - secondo le normative del codice di procedura civile - oppure via posta. Nel dettaglio, le varie disposizioni di legge consentono la notifica dell'ingiunzione fiscale tramite:

- ufficiali giudiziari secondo le disposizioni del codice di procedura civile (R.D. 639/1910);
- funzionari responsabili della riscossione (D.l. 70/2011 art.7 comma 2 lettera gg-sexies);
- messi comunali o notificatori nominati dagli uffici (Legge 296/2006 art.1 comma 158).
L'ente locale, direttamente o tramite il messo comunale, può legittimamente notificare l'ingiunzione anche a mezzo posta secondo il disposto dell’art. 10 della Legge 265/1999.

 **POTERI ESECUTIVI**

Il Regio decreto del 1910 prevede di per sé che a fronte del mancato pagamento di un ingiunzione fiscale - o nel caso di rigetto di un eventuale opposizione - si possa procedere al pignoramento dei beni mobili del debitore o all’espropriazione dei beni immobili. Nel tempo e con successive leggi e giurisprudenza però il potere esecutivo dell’ingiunzione si è evoluto ed adattato alle nuove norme e procedure, arrivando ad equipararsi a quello delle cartelle esattoriali (si vedano per i dettagli le fonti normative). Più norme hanno infatti chiarito non solo che gli enti locali possono riscuotere le proprie entrate con ingiunzione fiscale, ma anche che sono applicabili le regole di riscossione fissate dal Dpr 602/73 al Titolo II, ovvero:
- espropriazione forzata (pignoramento) mobiliare e immobiliare (con iscrizione di ipoteca);

- espropriazione forzata (pignoramento) presso terzi;

- fermo amministrativo dei veicoli.

Sul punto è anche intervenuta l’Agenzia delle Entrate interpellata da una società concessionaria per la riscossione delle entrate di un ente locale, confermando l’equiparazione - in termini di riscossione coattiva - dell’ingiunzione fiscale con il ruolo (cartella esattoriale), argomentando specificatamente riguardo all’iscrizione di ipoteca applicabile per crediti tributari dei Comuni.

 **OPPOSIZIONE**
Come giudice competente per l'opposizione il RD del 1910 stabilisce quello ordinario, quindi giudice di pace o tribunale. Tuttavia la questione è stata dibattuta a livello giurisprudenziale fino ad arrivare al principio affermato dalla Cassazione (a sezioni unite) che sancisce che la competenza è diversa a seconda del caso e della natura del debito [(Cass. sent. 29/2016](https://sosonline.aduc.it/sentenza/ingiunzioni%2Bfiscali%2Bemesse%2Bdebiti%2Btributari%2Bgiudice_27262.php)). Per i debiti tributari la competenza è del giudice tributario e il riferimento è il D.lgs. 546/92 anche riguardo ai termini di opposizione (60 giorni). Per le ingiunzioni che riguardano altri tipi di debito, come per esempio le multe, il giudice competente è e rimane quello ordinario.
I termini e il giudice competente per l'opposizione sono in ogni caso specificati nell'ingiunzione stessa.

**CONCLUSIONE.**

 Considerato che l’ingiunzione fiscale è un atto individuale, destinato cioè al singolo contribuente – debitore, al quale viene poi notificata e che per la notifica dell’ingiunzione stessa l’art. 2 R.D. n. 639/1910 richiama la disciplina della notifica degli atti giudiziari, si conclude per la natura di dato sensibile dell’ingiunzione fiscale medesima.